

Legge regionale 28 aprile 1977, n.27

Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

ARTICOLO 1

Dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti sono sostituite da una commissione regionale composta:

- a) da un esperto in materia sanitaria o da un funzionario medico della Regione Toscana, in qualità di presidente;
- b) da due laureati in medicina dei quali almeno uno specializzato in radiologia e da due laureati in fisica dei quali almeno uno esperto in radioprotezionistica, designati dalla Giunta Regionale, tenuto conto della loro competenza in materia di protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti ed igiene del lavoro;
- c) da un ispettore medico del lavoro designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.

La commissione ha funzioni consultive e resta in carica tre anni.

ARTICOLO 2

Alla nomina della commissione provvede la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11 e successive modificazioni.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della Regione, nominato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 3

La commissione regionale esprime pareri anche demandati dalla vigente normativa alla competenza delle commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, su richiesta dei soggetti autorizzati, sostituendosi al medico provinciale il presidente della giunta regionale.

La commissione regionale esprime pareri anche su richiesta del Consiglio regionale o di singoli consiglieri regionali.